

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

406^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 6 APRILE 1982

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti Pag. 21190

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 21189

Assegnazione 21189

Nuova assegnazione 21189

Presentazioni di relazioni 21190

Discussione e approvazione:

« Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solifero siciliano » (1751) (Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati) (Testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spataro ed altri, Andò ed altri, Pummilia) (Relazione orale):

COSTA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 21191

MINEO (PRI), relatore 21191

* MONTALBANO (PCI) 21193

« Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria » (1681) (Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

CIOCE (PSDI), relatore Pag. 21194

DARIDA, ministro di grazia e giustizia . . 21194

* GRAZIANI (PCI) 21195

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (967), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori:

FILETTI (MSI-DN) 21196

* GRAZIANI (PCI) 21203

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 21199, 21201, 21202

SANTALCO (DC) 21202

SICA (DC), relatore 21198, 21201, 21202

« Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana » (1571):

PRESIDENTE	Pag. 21207
* CALARCO (DC), relatore21206 e <i>passim</i>
FILETTI (MSI-DN)21203
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia21207 e <i>passim</i>

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento21190
-----------------------	--------

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici21190
Trasmissione di documenti21190

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 21214, 21215
Interrogazioni da svolgere in Commissione	21219

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI MERCOLEDI' 7 APRILE 198221219
---------------------------------------	--------

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissioni di risoluzioni21190
---------------------------------------	--------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

PALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1º aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari » (1848);

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Norme in materia di gestione di fondi di bilancio dell'Amministrazione penitenziaria per il Corpo degli agenti di custodia » (1849).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PAVAN, **MURMURA**, **COLOMBO** Vittorino (V.), **FLAMIGNI**, **JANNELLI** e **GUALTIERI**. — « Modifiche ai livelli retributivi di talune qualifiche della polizia di Stato » (1850);

URBANI, **CIPELLINI** e **AMADEO**. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 1º marzo 1968, n. 173, già modificata e integrata con le leggi 14 luglio 1971, n. 535 e 17 dicembre 1971, n. 1157, istitutiva dell'Ente autonomo del Porto di Savona » (1851).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CIOCE ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, concernente le attribuzioni del personale della carriera di concetto degli uffici giudiziari » (1834), previo parere della 1ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari » (1812), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 3ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Nuove misure in materia di edilizia penitenziaria » (1815), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: « Norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1º agosto 1966, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con legge 21 giugno 1975, n. 287 » (1727) (Approvato dalla Camera dei deputati) — già assegnato in sede referente

alla 3ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione — è stato deferito nella stessa sede alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome delle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro), in data 31 marzo 1982, il senatore Coco ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

CIPPELLINI ed altri. — « Modifiche al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per la definizione giuridica della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito » (789);

VISENTINI. — « Misure urgenti in materia di disciplina dell'attività bancaria e delle imprese esercitate dagli enti pubblici » (899);

« Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 e norme interpretative ed integrative in materia di attività creditizie » (976).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

PRESIDENTE. Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio — *Doc. IV*, nn. 76 e 77 — annunciate rispettivamente nelle sedute del 22 e 29 marzo 1982, sono state deferite, in data 2 aprile 1982, all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Governo, richiesta di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha inviato ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamen-

tare sulla proposta di nomina del signor Silvano Ubaldi a Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Postelegrafonici.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 31 marzo 1982, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, la relazione sulla gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata, per il periodo 1º luglio 1980-30 giugno 1981 (*Doc. LXXI*, n. 2).

Tale documento sarà trasmesso alle Commissioni permanenti 5ª e 7ª.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », per gli esercizi dal 1977 al 1980 (*Doc. XV*, n. 90).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Parlamento Europeo, trasmissione di risoluzioni

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento Europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni, approvate da quell'Assemblea, concernenti:

la tutela dei diritti dell'individuo di fronte al crescente sviluppo tecnico nel settore dell'informatica;

sul futuro della rete ferroviaria comunitaria.

Tali risoluzioni, ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento, saranno inviate alle Commissioni competenti.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano** » (1751) (*Testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spataro ed altri; Andò ed altri; Pumilia*) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

P R E S I D E N T E . Procediamo alla discussione del disegno di legge: « Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano », risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spataro, Boggio, Belardi, Merlo, Zoppetti, Occhetto, La Torre, Barcellona, Bottari, Pernice, Rindone e Rossino; Andò, Amodeo e Reina; Pumilia, inserito nell'ordine del giorno, con relazione orale ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 del Regolamento, già approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M I N E O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ritengo saranno sufficienti poche parole per illustrare il contenuto del disegno di legge al nostro esame, che presso l'altro ramo del Parlamento ha ricevuto voto favorevole da parte di tutti i Gruppi parlamentari e che anche al Senato, in sede di Commissione, ha registrato il consenso unanime dei commissari.

Il provvedimento intende rispondere alle legittime esigenze dei lavoratori del settore solfifero siciliano e interessa in particolar modo le provincie di Agrigento, Enna e Caltanissetta, stabilendo che per i predetti lavoratori ammessi ad usufruire del beneficio del prepensionamento per la crisi irreversibile del settore, in base alle leggi re-

gionali nn. 42 del 1975 e 100 del 1979, la base di calcolo contributivo ai fini della prosecuzione volontaria debba essere elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata agli interessati, ai sensi delle citate leggi regionali.

Il disegno di legge dispone inoltre che l'adeguamento dei contributi volontari sia effettuato ogni tre mesi sulla base dell'importo dell'indennità effettivamente liquidata nel trimestre precedente ed abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

L'ultimo comma dell'articolo unico, di cui consta il provvedimento, stabilisce infine la efficacia della normativa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge della regione siciliana n. 42 del 1975. Su quest'ultima disposizione concernente l'efficacia retroattiva, l'orientamento della Commissione affari costituzionali è stato contrario. La 1ª Commissione, infatti, nell'emettere un parere favorevole sul disegno di legge, ha posto come condizione la sospensione dell'ultimo comma dell'articolo unico, il cui contenuto normativo inciderebbe su rapporti giuridici già esauriti. Tale parere non è stato condiviso dalla Commissione lavoro, che ha ritenuto che la predetta disposizione non possa assolutamente configurarsi come illegittima dal punto di vista costituzionale, anche alla luce dei notevolissimi precedenti legislativi in materia di efficacia retroattiva della legge e tenuto conto che la normativa in esame non intende certo — nè lo potrebbe — prevaricare la validità di eventuali sentenze passate in giudicato.

La Commissione quindi non ha ritenuto di doversi uniformare alla condizione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali e pertanto ha deliberato, ai sensi del quinto comma dell'articolo 40 del Regolamento, di rimettere la trattazione del disegno di legge che era stato deferito in sede deliberante, alla valutazione dell'Assemblea, dandomi mandato di chiedere la approvazione urgente del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

C O S T A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in oggetto, già approvato dalla Commissione lavoro della Camera in sede deliberante, tende ad eliminare la sperequazione di trattamento a danno dei lavoratori del settore solfifero che, cessati dal servizio prima del compimento dell'età pensionabile in forza delle leggi regionali, hanno diritto, fino al compimento di tale età, ad una indennità mensile pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita, nonché, ai fini del trattamento previdenziale, al versamento di contributi volontari commisurati alle retribuzioni percepite nei tre anni precedenti il licenziamento.

Mentre l'indennità viene rivalutata periodicamente secondo le variazioni della scala mobile, l'ammontare dei contributi rimane costante in quanto è sempre ancorato alle retribuzioni precedenti la cessazione dal servizio, sicchè gli interessati maturano il diritto a pensioni di ammontare irrisorio, in quanto commisurate alle retribuzioni in costanza del rapporto di lavoro cessato anche dieci anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

Di conseguenza il testo proposto in deroga alla norma contenuta all'articolo 8 del decreto legislativo n. 1432 del 1971, che disciplina la prosecuzione volontaria dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, dispone l'adeguamento dei contributi volontari commisurandoli alla predetta indennità mensile, corrisposta dalla regione ai lavoratori del settore solfifero.

Il provvedimento peraltro interessa circa 2.000 unità.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria del costo derivante dall'attuazione del provvedimento, faccio presente che esso non comporterà alcuno aggravio per la gestione pensionistica dell'INPS in quanto l'onere dei contributi volontari in questione è posto a carico della regione ai sensi della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

Tutto ciò premesso, faccio presente che la 1ª Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge subordinatamente alla soppressione del-

l'ultimo comma dell'articolo unico che prevede una efficacia retroattiva del provvedimento stesso.

La Commissione predetta ha espresso tale avviso in quanto, a suo parere, la disposizione che ha proposto di sopprimere incide sui rapporti giuridici esauriti.

La 11ª Commissione lavoro del Senato però, cui il disegno di legge era stato assegnato in sede deliberante, non ha ritenuto di uniformarsi al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, e, pertanto, ha approvato senza modifiche il provvedimento in sede referente, come già detto dal relatore, senatore Mineo.

Per quanto concerne il riferimento ai rapporti giuridici esauriti, appare necessario approfondirne la problematica; cosa che faccio molto brevemente.

Infatti, la norma interessa sia i lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'emanando provvedimento abbiano già conseguito il diritto a pensione, sia i lavoratori che a tale data non l'abbiano ancora conseguito.

Se il rapporto giuridico deve ritenersi esaurito al verificarsi dell'evento che ha dato luogo alla liquidazione della prestazione assicurativa previdenziale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e quella di entrata in vigore dell'emanando provvedimento, ciò non esclude la possibilità di conferire effetto retroattivo alla norma in questione nei riguardi dei lavoratori che non abbiano ancora raggiunto i requisiti per avere diritto alla liquidazione della pensione.

Ma anche nel caso in cui i lavoratori interessati abbiano già ottenuto il trattamento pensionistico, non può dirsi che possa essere considerato esaurito il rapporto giuridico dal momento che, pur venendo meno il versamento contributivo, sussiste l'obbligo della prestazione a carico dell'Istituto in dipendenza del rapporto di assicurazione sociale.

D'altra parte, se si dovesse escludere l'effetto retroattivo del provvedimento, si determinerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori che, pur trovandosi nelle stes-

se condizioni, abbiano raggiunto, in momenti diversi, i requisiti per la liquidazione della pensione.

Occorre sottolineare, infine, che l'iniziativa legislativa in esame è diretta a sanare una situazione di pregiudizio che i lavoratori dell'industria solfifera siciliana, fruendo del pensionamento anticipato, hanno sopportato in dipendenza dei bassi livelli della contribuzione volontaria.

Pertanto, ove si dovesse escludere l'effetto retroattivo, si vanificherebbe in gran parte il fine della iniziativa legislativa in questione, il cui testo, approvato dalla Camera, consentirà invece la rideterminazione dei contributi relativi a periodi pregressi con conseguenti effetti positivi sugli importi di pensione in essere o da liquidare, eliminando così la suddetta situazione di pregiudizio che si è venuta a determinare per i lavoratori interessati.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, debba essere approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e licenziato dalla nostra Commissione 11ª. In tal senso prego gli onorevoli colleghi di dare il loro assenso al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Articolo unico.

Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai

sensi delle richiamate leggi della Regione siciliana.

L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma è effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennità effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e decorre dal primo giorno del mese successivo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

M O N T A L B A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M O N T A L B A N O .** Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per confermare il voto favorevole del nostro Gruppo, già espresso dai comunisti alla Camera dei deputati al disegno di legge al nostro esame, per tre motivi fondamentali. Primo, perchè finalmente si fa giustizia di un problema oggettivo dei lavoratori dell'industria solfifera siciliana; secondo, perchè il provvedimento proposto serve a rivalutare le pensioni dei 200 operai già pensionati per cifre che si aggirano attorno alle 120-150.000 lire mensili, detratta evidentemente la quota già pagata dall'INPS, e ad evitare che tutti gli altri lavoratori, dopo 25 anni di duro e pesante lavoro in miniera, si ritrovino nelle medesime condizioni dei pensionati con pensioni inferiori al minimo; terzo, il disegno di legge che stiamo per approvare è d'iniziativa del nostro Gruppo della Camera. Per questi motivi, onorevoli colleghi, votiamo a favore di questo disegno di legge; un voto contrario di quest'Aula sarebbe inammissibile, incomprensibile per questi lavoratori che da trent'anni lavorano con estremo sacrificio e con pesanti responsabilità. A difenderli siamo certamente qui in quest'Aula, quindi esprimo il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria » (1681) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati).**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria », già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

C I O C E , relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

D A R I D A , ministro di grazia e giustizia. Il Governo sollecita la più rapida approvazione di questo disegno di legge che è urgente non solo per sistemare la posizione di alcune vigilatrici, già precaria, ma anche per poter aumentare l'organico che, pur dopo l'approvazione del provvedimento, resterà insufficiente rispetto alle esigenze.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 mar-

zo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 giugno 1978, n. 271, è incrementata di 872 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dei posti riservati alle vigilatrici penitenziarie si provvede:

1) mediante l'immissione nel ruolo delle vigilatrici penitenziarie assunte in virtù della legge 1º giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, che abbiano superato lo specifico concorso;

2) mediante l'assunzione, nella misura del 50 per cento dei rimanenti posti, di coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno tre mesi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288.

Avranno maggiore titolo all'assunzione coloro che vantino un maggior numero globale di giorni di lavoro in qualità di vigilatrice penitenziaria straordinaria; in caso di parità di merito, si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tale personale, che deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi cinque anni, è immesso in ruolo dopo aver superato un periodo di prova di tre mesi.

L'amministrazione provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* un avviso rivolto alle aventi diritto, che potranno chiedere l'assunzione a mezzo istanza in carta legale da inviare al Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro

trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso suddetto;

3) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 50 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportata l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 26 novembre 1977 alla data di pubblicazione della presente legge.

I posti che non risultino coperti con le modalità suesposte sono oggetto di bando di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

(È approvato).

Art. 3.

Al completamento delle operazioni di assunzione delle unità di vigilatrici penitenziarie di cui all'articolo 1, l'assunzione di personale straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è limitata alle sole sostituzioni temporanee di vigilatrici penitenziarie di ruolo assenti od indisponibili, previa specifica autorizzazione della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e di pena è inquadrato nei livelli di cui all'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, appresso indicati:

a) quarto livello: lire 2.790.000 — vigilatrice penitenziaria;

b) quinto livello: lire 3.150.000 — vigilatrice superiore o vice soprintendente;

c) sesto livello: lire 3.600.000 — vigilatrice capo o soprintendente.

Ai soli fini del trattamento retributivo, al personale suddetto si applicano le norme

previste dal titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(È approvato).

Art. 5.

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 4.319.220.000 in ragione d'anno.

Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982 valutata, rispettivamente, in lire 1.439.740.000 e lire 4.319.220.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

G R A Z I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G R A Z I A N I . Il mio Gruppo politico è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Ho preso la parola per sottolineare la drammaticità delle nostre carceri non solo dove sono ristretti detenuti di sesso maschile; anche le carceri femminili sono infatti una bolgia infernale ed uno degli elementi di crisi della situazione carceraria è appunto la carenza di vigilatrici e la condizione di disagio, di minorità nella quale esse versano. Abbiamo pertanto ritenuto che questo provvedimento, direi di emergenza, sia giustificato per quanto riguarda il reclutamento del personale femminile attraverso la legge n. 285, cioè di coloro che erano state assunte con la 285 e che abbiano superato il concorso, coloro che erano state assunte in via straordinaria e che abbiano

fatto tre mesi di lodevole servizio ed il 50 per cento di coloro che avevano raggiunto l'idoneità in precedenti concorsi. Ritengo altresì giusta la parificazione di carriera e di livello retributivo che viene fatta fra le vigilatrici e gli agenti di custodia sulla base di un'ovvia constatazione e cioè che svolgono funzioni e mansioni assolutamente identiche. Quindi questo a me pare un atto di giustizia e per questo il mio Gruppo si trova in tutto d'accordo con questo disegno di legge.

Ho preso la parola per sottolineare la drammaticità della situazione carceraria e la necessità che con più assiduità il legislatore si occupi della situazione delle nostre carceri, non solo dei detenuti e dell'edilizia carceraria, ma anche del personale carcerario che molto spesso è in una situazione non molto dissimile da quella degli stessi detenuti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili** » (967), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », d'iniziativa dei senatori Santalco, Salerno, Bevilacqua e Patriarca.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel lontano 1913, quando entrò in vigore la leg-

ge sull'ordinamento del notariato, si stabilì una deroga al rigoroso principio dell'ammissione alla professione notarile mediante concorso. L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, infatti — per ovviare alla carenza del servizio notarile in località disagiate e lontane dai grandi centri e particolarmente nelle piccole isole e nei comuni o frazioni di comuni privi di notaio oppure, a causa delle particolari condizioni topografiche o di viabilità, carenti per alcuni periodi dell'anno di agevoli comunicazioni con i luoghi vicini — prevede che si possa procedere ad autorizzazioni temporanee all'esercizio delle funzioni notarili a favore di chi abbia i requisiti per la nomina e comunque tra i residenti in loco che siano reputati sufficientemente idonei allo assolvimento delle funzioni. Tali esercenti l'attività notarile sono considerati come notai rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai loro atti; sono investiti delle stesse funzioni dei notai e adempiono agli stessi obblighi stabiliti per i notai, quali il deposito di cauzione, la prestazione del giuramento davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sede, la ricezione del cosiddetto sigillo da parte del consiglio notarile, la firma nell'apposito registro accompagnata dall'impronta dei sigilli, l'apertura dell'ufficio nel luogo assegnato, l'ottenimento da parte dell'incaricato dell'iscrizione nel ruolo dei notai esercenti del collegio.

In effetti, l'esercizio delle funzioni prestate dai cosiddetti notai temporanei non diverge in alcun modo da quello demandato ad un notaio. Nella sentenza n. 179 resa dalla Corte costituzionale in data 6-26 ottobre 1981, si legge che « al pari del notaio, l'incaricato, ex articolo 6, esercita le sue funzioni *nomine proprio* » (a difformità di quanto avviene per il coadiutore che esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito); « fa parte del collegio notarile e ha diritto di intervenire alle sue adunanze; è sottoposto alle ispezioni biennali, riscuote per gli atti e prestazioni notarili gli onorari, i diritti accessori, le indennità e i compensi secondo quanto determinato dalla tariffa nella stessa misu-

ra prevista per il notaio e, parimenti a quanto avviene per il notaio, al cessare dell'esercizio gli atti da lui ricevuti devono essere depositati e conservati nell'archivio del distretto notarile ».

Ergo, pur non acquisendo lo *status* professionale dei notai nominati a seguito di pubblico concorso, i notai temporanei sono pienamente accomunati nell'esercizio delle funzioni e quindi sul piano concreto della attività lavorativa.

Il disegno di legge n. 967 al nostro esame, di iniziativa parlamentare, tende al duplice scopo della nomina a notaio degli incaricati, ex articolo 6 della legge n. 89 del 1913, senza bisogno di concorso purchè abbiano esercitato funzioni notarili da almeno 20 anni e purchè in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sull'ordinamento del notariato e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età all'entrata in vigore della legge in corso di esame, e del riconoscimento in favore di detti incaricati del diritto a tutte le provvidenze previste dal decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324,

convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni.

La Commissione giustizia del Senato, investita dell'esame del provvedimento, ha discusso ampiamente sull'attualità dell'istituto dell'esercente funzioni notarili e sull'opportunità di revisionarlo, se non di abolirlo, considerato che le condizioni del sistema viario dal 1913 ad oggi sono radicalmente mutate ed esistono mezzi che non rendono più difficile e tantomeno impossibile il collegamento con le piccole isole (moderni e veloci aliscafi ed altri mezzi di navigazione) e con i comuni montani, una volta isolati ed oggi rilevantemente trasformati, spesso per ragioni turistiche, e facilmente raggiungibili attraverso autostrade o superstrade.

Conseguentemente è pervenuta alla determinazione di abrogare l'articolo 6 della legge, ma non *sic et simpliciter*, bensì rimettendo al Ministro di grazia e giustizia la determinazione dell'eventuale istituzione di sedi notarili nelle isole e nei comuni disagiati all'atto dell'approvazione della nuova tabella delle sedi notarili da farsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue FILETTI). La norma non ci soddisfa appieno poichè, se è augurabile la eliminazione degli incarichi all'esercizio della funzione notarile, è parimenti necessario tutelare i diritti quesiti e le aspettative degli attuali incaricati, peraltro quantitativamente assai limitati, che, secondo il criterio discrezionale del Ministro di grazia e giustizia, potrebbero essere revocati dall'incarico per effetto della istituzione di nuove sedi notarili dopo una prestazione di attività protrattasi per lunghi anni e con conseguenze non certo di lieve entità.

Si dovrebbe quindi introdurre una norma di natura transitoria che assicuri all'incaricato in attività all'entrata in vigore della leg-

ge di essere mantenuto nelle funzioni sino al compimento del termine di quiescenza.

Pienamente consenzienti invece ci trovano le altre modifiche apportate dalla Commissione giustizia del Senato al testo originario del disegno di legge. È opportuna invero la soppressione degli articoli 1 e 2. Così come fondatamente evidenzia il senatore Sica nella sua relazione, infatti, per la nomina a notaio non può derogarsi dalle regole rigorose e irrinunciabili che disciplinano la materia. Per la nomina a notaio occorrono non solo la laurea in giurisprudenza e lo svolgimento della pratica presso notai per il prescritto periodo di tempo, ma è necessario l'esame di idoneità, do-

po il compimento della pratica notarile, con esito positivo. Tale esame comporta una selezione assai severa ed è considerato tra i più difficili da superare, tanto è vero che appare *ab imis* destinato alla reiezione il tentativo legislativo di recente fatto di renderlo meno rigoroso.

È da sottolineare al riguardo che opportunamente il Governo, nella seduta tenuta dalla Commissione giustizia del Senato il 31 marzo scorso, ha chiesto ed ottenuto il rinvio *sine die* dell'esame del disegno di legge n. 1329 di iniziativa parlamentare teso fra l'altro all'ammissione all'esame orale dei candidati che abbiano riportato la sufficienza, cioè 30 cinquantonesimi, non più la media del 7, e a considerare superato l'esame per la nomina a notaio da parte dei candidati che abbiano riportato la sufficienza alle prove orali, purchè nell'insieme delle prove scritte e orali abbiamo conseguito non meno di 210 punti su 300 (oggi occorre la autonoma media del 7 sia nelle prove scritte che in quelle orali).

Non sarebbe pertanto conforme al principio della parità di trattamento e a criteri di obiettività derogare in favore dei notai temporanei al particolare rigore che disciplina la professione notarile e particolarmente al requisito del superamento di apposito esame di idoneità prescritto dalla legge sull'ordinamento del notariato.

Parimenti è da apprezzare la disciplina, così come modificata dalla Commissione, relativa al beneficio del diritto a pensione e alla indennità di cessazione esteso a favore di coloro che abbiano esercitato ed esercitino funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della più volte citata legge n. 89 del 1913, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per i notai in esercizio. Lo stesso consenso vale per il trattamento previdenziale a favore del coniuge e dei figli orfani per la possibilità dell'ottenimento di una indennità *una tantum*, ove l'esercente le funzioni notarili predette non abbia maturato il diritto a pensione e per la corresponsione di quest'ottima indennità in favore del coniuge superstite e dei figli minori in caso di morte dell'esercente tali fun-

zioni prima del settantacinquesimo anno di età.

È infine da approvare anche la norma per la quale il diritto alla pensione, già maturato alla data di entrata in vigore della legge in esame, avrà effetto dalla stessa data, purchè entro un anno da quest'ultima data l'interessato presenti domanda per ottenere il trattamento di quiescenza. Decorso tale termine, il trattamento di quiescenza avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Così il Parlamento viene a realizzare, anche nei confronti dei cosiddetti notai temporanei, la primaria esigenza costituzionalmente garantita (articolo 38, comma secondo, della Costituzione) di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento previdenziale adeguato in caso di invalidità e di vecchiaia. Fondatamente tale trattamento previdenziale è uguale a quello previsto a favore dei notai e delle loro famiglie. Una diversità di trattamento urterebbe contro la sostanziale equiparazione della categoria degli esercenti le temporanee attività notarili con quella dei notai, equiparazione che è totale e assoluta non solo nell'esercizio delle funzioni, ma anche per l'adempimento di tutti gli obblighi e per le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dall'esercizio delle funzioni.

Queste sono le considerazioni prevalentemente positive e solo marginalmente critiche che riteniamo di fare in ordine al disegno di legge in esame nel testo largamente modificato che la Commissione giustizia ha adottato. Il giudizio globale è favorevole e pertanto la mia parte politica esprime sin da ora voto di approvazione per il disegno di legge n. 967. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

S I C A , relatore. Signor Presidente, l'intervento del senatore Filetti è stato come al solito preciso e puntuale. D'altra parte la discussione che si è svolta in sede di Com-

missione sull'argomento è stata talmente ampia che credo mi esima dall'intervenire in replica, avendo anche il senatore Filetti espresso sostanzialmente la sua piena adesione al disegno di legge in esame. Non credo quindi di avere altro da aggiungere a quanto già detto nella mia relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

L O M B A R D I, *sottosegretario di stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo concorda con le motivazioni che sono state espresse nella relazione del senatore Sica, che ringrazio in particolare per quanto riguarda le ragioni che sorreggono la proposta di soppressione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Il Governo ha presentato un emendamento all'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione, relativo al trattamento pensionistico proposto a favore degli appartenenti alla categoria in esame (i sei esercenti le funzioni notarili cui si riferisce il disegno di legge e loro familiari), perchè esso prevede una disciplina più ampia e dettagliata rispetto a quella dello schema originario.

Questa normativa subordina l'acquisizione del diritto alla pensione e alle indennità di cessazione all'esercizio professionale per 35 anni e subordina l'esercizio stesso per 20 anni all'età di anni 65. Nel comma secondo consente, nel caso di mancata continuità negli anni di esercizio, la somma dei diversi periodi di esercizio e, ai fini del computo di ciascun periodo, ove l'anno non sia decorso, la equiparazione della maturazione di un semestre al decorso di un anno intero. Analogo è il trattamento previsto per i familiari, coniugi superstiti e figli minori, senza peraltro l'estensione alla fattispecie della disposizione del citato secondo comma nella previsione del trattamento di reversibilità. Ove l'esercente temporaneo non abbia maturato il diritto a pensione, è prevista, al compimento del settantacinquesimo anno di età, un'indennità *una tantum*, come

pure, in caso di morte prima del settantacinquesimo anno di età di coloro che abbiano esercitato le funzioni notarili senza aver maturato il diritto a pensione, a favore del coniuge superstite e dei figli minori qualora abbiano diritto a pensione.

Il Governo ritiene che questa normativa eluderebbe il dettato costituzionale precisato con la sentenza n. 179 del 1981 dalla Corte costituzionale poichè le condizioni previste per il trattamento previdenziale nei confronti sia dei diretti interessati sia dei loro familiari non sono conformi in tutto a quelle previste per i notai ed i loro familiari ed inoltre non potrebbero essere in concreto realizzate considerato che dei sei autorizzati temporanei attualmente in servizio nessuno ha o potrà in tempi brevi avere al proprio attivo un esercizio professionale di anni 35 o anche di 30 anni, come previsto per i notai, ed uno solo di essi, con anzianità di servizio decorrente dal 31 marzo 1955, ha raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, essendo nato il 5 novembre 1914, mentre gli altri sono in ogni caso ancora lontani dal compimento dell'età massima suddetta essendo il maggiore di essi nato il 5 agosto 1924. Appare perciò più aderente al principio costituzionale suddetto e improntato a migliore tecnica legislativa fare semplicemente rinvio alla normativa che riguarda i notai, con il correttivo, previsto dal settimo comma della proposta approvata dalla Commissione, della valutazione dei periodi discontinui di servizio giustificata dalla peculiarità delle prestazioni degli autorizzati temporanei.

Nella fattispecie, in cui il trattamento pensionistico non possa essere accordato, sembra opportuno che a coloro che abbiano esercitato le funzioni notarili ai sensi del citato articolo 6 venga riconosciuta l'ammissibilità dell'indennità *una tantum* come previsto dall'articolo primo, comma quarto, del disegno di legge approvato dalla Commissione ma con decorrenza immediata e non differita al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età. Il Governo è anche favorevole all'emendamento 3.1 che è stato proposto dal senatore Santalco ed altri e che prevede che le autorizzazioni al-

l'esercizio di attività notarili per coloro che svolgano tale esercizio alla data dell'entrata in vigore di questa legge siano prorogati di diritto fin quando non saranno stati espletati i concorsi per le nomine alle sedi di cui al precedente comma, perchè si prevede all'articolo 3 che il Ministro debba ristrutturare la tabella delle sedi notarili per coprire le esigenze attualmente soddisfatte dagli esercenti temporanei. Si raccomanda l'approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori, nel testo della Commissione con gli emendamenti proposti dal Governo e dal senatore Santalco medesimo.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

P A L A , segretario:

Art. 1.

All'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Coloro che abbiano esercitato od esercitino funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, beneficiano del diritto a pensione e all'indennità di cessazione così come previsto per i notai in esercizio, purchè abbiano svolto tali funzioni per 35 anni ovvero quando, dopo 20 anni di esercizio, abbiano raggiunto 65 anni di età.

In caso di mancanza di continuità negli anni di esercizio, il calcolo degli anni viene effettuato sommando i diversi periodi di esercizio; ai fini del computo di ciascun periodo, ove l'anno non sia decorso, la maturazione di un semestre deve intendersi come il decorso di un anno intero.

Il trattamento previdenziale così come previsto a favore del coniuge e dei figli orfani dei notai in esercizio è esteso anche a favore degli stessi familiari di coloro che hanno esercitato le funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913,

n. 89, purchè per questi ultimi sussistano i requisiti di cui al sesto comma del presente articolo.

Ove l'esercente le suddette funzioni non abbia maturato il diritto a pensione, egli potrà ottenere, al compimento del 75° anno di età, un'indennità *una tantum* per un importo pari al 50 per cento della pensione minima spettante ai notai in esercizio moltiplicato per il numero degli anni di esercizio delle funzioni computato come al settimo comma del presente articolo.

In caso di morte, prima del 75° anno di età, di colui che ha esercitato le funzioni notarili senza aver maturato il diritto a pensione, l'indennità di cui sopra spetta al coniuge superstite ed ai figli minori qualora abbiano diritto a pensione ».

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del Governo è stato testè presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« All'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti, dopo il quinto, i seguenti commi:

” Il trattamento economico e previdenziale, previsto nella presente legge, e successive modificazioni, a favore dei notai e delle loro famiglie, deve considerarsi esteso anche a favore di coloro che hanno esercitato o esercitano le funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e delle loro famiglie.

In caso di mancanza di continuità negli anni di esercizio, il calcolo degli anni viene effettuato sommando i diversi periodi di esercizio; ai fini del computo di ciascun periodo, ove l'anno non sia decorso, la maturazione di un semestre deve intendersi come il decorso di un anno intero.

Ove l'esercente le suddette funzioni non abbia maturato il diritto a pensione, gli sarà corrisposta una indennità *una tantum* per un importo pari al 50 per cento della pensione minima spettante ai notai in esercizio moltiplicato per il numero degli anni

di esercizio delle funzioni computato come al settimo comma del presente articolo" ».

1.1

Desidero richiamare il Governo alla necessità di una procedura un po' diversa. A termini di Regolamento, il Governo ha tutto il diritto di presentare emendamenti anche all'ultimo momento, però sarebbe opportuno, nell'interesse del miglior andamento dei lavori parlamentari, evitare nel futuro, per quanto più possibile, di avvalersi di tale facoltà, perchè ovviamente tutti gli emendamenti debbono poter essere valutati in un testo scritto dai membri dell'Assemblea.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo già illustrato l'emendamento 1.1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S I C A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, il dibattito che si è svolto in sede di Commissione sull'articolo 3, che, modificato, è poi diventato articolo 1, è stato piuttosto ampio, come ho detto prima. Si era previsto di dare una maggiore disciplina al trattamento di quiescenza per coloro i quali hanno esercitato o esercitano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le funzioni notarili temporaneamente.

Mi rendo conto che dall'indagine espletata dal Ministero di grazia e giustizia l'applicazione delle norme, così come previste dal disegno di legge elaborato dalla Commissione, rende quasi inapplicabili le norme stesse. E siccome lo spirito che ha mosso la Commissione nell'approvare gli emendamenti al testo proposto nel disegno di leg-

ge originario del senatore Santalco ed altri è stato quello di agevolare la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per coloro che hanno esercitato le funzioni notarili, in questo spirito, rendendomi conto delle delucidazioni — e condividendole anche — prospettate qui dal sottosegretario, senatore Lombardi, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto.

Vi era un'unica perplessità, che volevo sottoporre all'onorevole Sottosegretario, riguardante l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 3, in cui si dice: in caso di morte prima del settantacinquesimo anno di età — e abbiamo visto che con l'emendamento del Governo viene eliminato il limite del settantacinquesimo anno di età — di colui che ha esercitato le funzioni notarili senza aver maturato il diritto a pensione, l'indennità spetta al coniuge superstite o ai figli minori qualora abbiano diritto a pensione.

Nella legge sulla cassa del notariato non vi è un analogo provvedimento e quindi non vorrei che si rendesse poi inapplicabile alla vedova o ai figli il trattamento di quiescenza, qualora abbiano diritto a pensione, non avendo raggiunto il minimo previsto dalla legge notarile, che è diverso da quello previsto da questo emendamento.

Non so se sono stato chiaro, onorevole Sottosegretario. Nel comma precedente noi abbiamo detto che, ove l'esercente le funzioni notarili non abbia maturato il diritto a pensione al momento dell'entrata in vigore della legge, ha diritto ad un trattamento di quiescenza *una tantum*, calcolato in base ai criteri fissati dall'emendamento stesso. L'ultimo comma dell'articolo approvato dalla Commissione prevedeva che, in caso di morte di colui che ha esercitato le funzioni notarili senza aver maturato il diritto a pensione, l'indennità si trasferiva al coniuge superstite o ai figli, qualora abbiano maturato il diritto a pensione. Si avrebbe un diritto *jure successionis*, in questo caso, oppure si renderebbe inapplicabile questo disposto? Questo è il quesito che mi sono posto e che desidero porre all'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, per dare il chiarimento richiesto.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento presentato dal Governo prevede la soppressione dell'ultimo comma, perchè si ritiene che l'indennità *una tantum* si trasmetta a titolo di successione, mentre l'ultimo comma dell'articolo in esame subordina la trasmissione dell'indennità al coniuge superstite o ai figli alla circostanza che abbiano diritto a pensione.

La proposta del Governo sembra più ampia, ai fini della trasmissibilità dell'indennità *una tantum* ai successori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 2.

Il diritto alla pensione già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge avrà effetto dalla stessa data purchè, entro un anno da quest'ultima data, sia presentata dall'interessato la domanda per ottenere il trattamento di quiescenza.

Decorso tale termine, il trattamento di quiescenza avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Art. 3.

È abrogato l'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà entro sei mesi dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge ad approvare la nuova tabella delle sedi notarili, per l'eventuale istituzione di sedi nelle isole e comuni disagiati,

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Le autorizzazioni all'esercizio di attività notarili per coloro che svolgono tale esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate di diritto fino a quando non saranno stati espletati i concorsi per le nomine alle sedi di cui al precedente comma e coperti i relativi posti ».

3.1 SANTALCO, FERRARA Nicola, DI LEMBO, LAVEZZARI, GENOVESE, BEVILACQUA, CALARCO, SALERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S I C A , *relatore*. Esprimo parere favorevole perchè mi sembra una giusta norma transitoria che prevede che *medio tempore* si possa provvedere nel modo indicato.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

S A N T A L C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T A L C O . Signor Presidente, desideravo sottolineare la necessità dell'emendamento presentato da me e da altri colleghi. Credo che, nell'attesa che venga approvata la nuova tabella delle sedi notarili per l'istituzione di sedi nelle isole e nei

comuni disagiati e siano espletati i relativi concorsi, sia opportuno che vengano prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività notarili a coloro i quali le svolgono all'entrata in vigore della presente legge. Quindi desideravo raccomandare ai colleghi l'approvazione di questo emendamento che ritengo sia importante.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.1, presentato dal senatore Santalco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione finale.

G R A Z I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **G R A Z I A N I .** Il mio Gruppo è favorevole alla legge nel suo complesso perchè rappresenta un atto sostanziale di giustizia nei confronti di coloro che hanno esercitato le funzioni notarili, pur senza averne titolo, in sedi disagiate. Ma come è stato da più parti sottolineato, la legge che prevede le sedi disagiate, la legge del 1913, all'articolo 6 riflette un'Italia che non esiste ormai più, con paesi e villaggi o isole che restavano isolati, in diverse stagioni, per dei mesi. L'Italia è profondamente cambiata e credo che non abbia più ragione d'essere soprattutto l'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913. E noi in Commissione abbiamo chiesto appunto l'abrogazione di questo articolo. Abbiamo altresì chiesto la soppressione degli articoli 1 e 2 anche perchè riteniamo che non si possano creare accessi surrettizi alla carriera notarile. Riteniamo che debbano essere espletati i normali concorsi, che bisogna possedere i normali titoli, per un'esigenza di rigore e di parità dei citta-

dini di fronte alla legge. Voglio solo rilevare, associandomi a quanto diceva il Presidente, che già noi lavoriamo in condizioni di difficoltà obiettiva; a queste difficoltà io pregherei garbatamente il Governo di non aggiungerne altre presentando emendamenti che vengono semplicemente letti dal segretario dell'Assemblea e non sottoposti in copia fotostatica ai colleghi: la legislazione italiana è già farraginoso e complessa (in questo momento mi viene portata la copia dell'emendamento, quando è già stato votato), quindi raccomanderei al Governo di darci l'opportunità di lavorare con un minimo di calma e di ponderazione presentando ritualmente nei termini gli emendamenti e sottoponendoli all'Assemblea.

Pur con questi garbati rilievi noi esprimiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso perchè riteniamo che sia un atto sostanziale di giustizia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » (1571).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la pubblicazione delle leggi completa il procedimento legislativo; solo con la pubblicazione le leggi entrano a fare parte dell'ordina-

mento giuridico dello Stato, che si ispira ai principi del diritto scritto e della certezza giuridica.

È vero che la legge esiste, se pure non operante, fin dal momento in cui si perfeziona l'atto di promulgazione e già prima della pubblicazione, sicchè, ai fini dell'applicazione della regola secondo la quale « *lex posterior derogat prior* » (articolo 15 disposizioni generali), per stabilire quale di due leggi sia posteriore rispetto all'altra e quindi debba prevalere, ci si deve riferire alla data di promulgazione e non a quella di pubblicazione.

Tuttavia la funzione della pubblicazione, pur costituendo un fatto successivo al perfezionamento della legge e pur non essendo una componente della legge bensì un elemento che alla legge si aggiunge, è di rilevantissima e preminente importanza perchè consiste nel rendere possibile a chiunque la conoscenza delle leggi con la coeva conservazione e trasmissione ai posteri del testo ufficiale e nell'imprimere ad esse efficacia di operatività.

Dalla pubblicazione della legge decorre il periodo di *vacatio*, scaduto il quale la conoscenza effettiva del provvedimento è presunta *iuris et de iure* (*ignorantia legis non excusat*).

Conseguentemente la pubblicazione, così come il successivo periodo di *vacatio*, debbono ritenere elementi costitutivi e non semplicemente integrativi della legge. Prima del loro compimento la legge non è operativa; essa entra in vigore, cioè diviene operante, dopo il periodo di *vacatio* prescritto dall'articolo 73 ultimo comma della Costituzione e dall'articolo 10 delle disposizioni preliminari del codice civile che dispongono che le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

A tale effetto nel nostro ordinamento giuridico è previsto un duplice sistema di pubblicazione: le leggi ed i regolamenti debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale appena siano muniti del visto del Ministro di grazia e giustizia e del sigillo dello Stato,

mentre i decreti presidenziali vanno trasmessi a cura del guardasigilli alla Corte dei conti per la registrazione e vengono inseriti appena registrati. Dell'avvenuta inserzione è dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*, che provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.

La *Gazzetta Ufficiale* è divisa in due parti. Nella prima parte si pubblicano tutte le leggi ed i decreti presidenziali e ministeriali a carattere speciale, nonchè le disposizioni emanate dai presidenti delle due Camere, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla Presidenza della Repubblica e dalla Presidenza della Corte costituzionale. In essa sono pubblicate per esteso tutte le leggi ed i decreti necessari per l'esecuzione delle leggi o la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini, mentre i decreti che non presentino tale interesse sono pubblicati per riassunto o per estratto.

Nella seconda parte vengono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

L'attuale sistema della duplice pubblicazione non può dirsi, però, perfetto e completo e dà luogo a carenze e contraddittorietà sia sotto il riflesso della esigenza della massima divulgazione che sotto il riflesso dell'inserimento della totalità e della completezza degli atti da pubblicare.

Non sempre tutti gli atti di notevole importanza sono pubblicati e spesso il contenuto delle inserzioni ha scavalcato la norma.

Fatto eclatante è, ad esempio, quello della mancata pubblicazione della proclamazione dello stato di guerra nella *Gazzetta* dell'11 giugno 1940 mentre ne venne pubblicata la cessazione.

L'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252 — è questo un rilievo di particolare considerazione — prevede la pubblicazione delle circolari ministeriali esplicative dei provvedimenti legislativi. Oggi non viene pubblicata alcuna di dette circolari, anche se queste spesso contengono provvedimenti, interpretazioni, chiarimenti e direttive di importanza notevole, specialmente in alcuni rami, come ad esempio in materia tributaria.

Inconvenienti si verificano circa la pubblicazione o meno dei decreti per esteso

o per estratto, con la conseguenza dell'erronea ed inutile pubblicazione di provvedimenti che interessano enti o persone singole e non riguardano la collettività e spesso concernono soltanto una semplice fase dell'*iter* dei provvedimenti legislativi.

In tema di concorsi — è questo un altro esempio della imperfezione e comunque della mancata uniformità del sistema — non viene seguita una prassi costante, perchè per alcuni concorsi, a differenza di altri, oltre al bando sono pubblicati la commissione esaminatrice ed il risultato.

Non è da sottacere che, di fronte a tante incongruenze, omissioni ed irregolarità, la Presidenza del Consiglio con circolare del 19 dicembre 1980, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1981, ha invitato i ministri al rigoroso rispetto della normativa vigente sì da eliminare le pubblicazioni non prescritte da disposizioni legislative e non rispondenti neppure ad esigenze di natura informativa ed ha disposto, seppure parzialmente, l'effettiva attuazione della norma relativa alla pubblicazione delle circolari esplicative di legge.

Ma, ai fini di conseguire le essenziali finalità relative ad una congrua informazione del cittadino delle fonti legislative e regolamentari ed alla certezza della operatività delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e di qualsiasi altro provvedimento che, qualunque sia la natura, rifletta diritti ed interessi della collettività, si è palesata la necessità di opportune innovazioni e modifiche di natura sostanziale e non costituenti soltanto un aggiornamento formalistico e stilistico, nel quadro della « doppia pubblicazione ».

Già agli inizi della prima legislatura repubblicana fu presentato un disegno di legge con il titolo « Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica ». Successivamente altri due tentativi d'iniziativa parlamentare sono stati fatti con due proposte di legge presentate alla Camera nella III e nella VI legislatura. Nessuno dei detti provvedimenti è stato, però, portato a buon fine.

Ora il Governo Spadolini ha presentato al Senato il disegno di legge n. 1571 recependo in larga misura l'elaborazione che al tema hanno dato una commissione costituita nella seconda metà del 1980 dal ministro Massimo Severo Giannini e lo studio che sulla disciplina della pubblicazione delle leggi e degli altri atti normativi, per incarico conferito con decreto 23 dicembre 1980 dal Ministro di grazia e giustizia, hanno compiuto i professori dell'università di Catania Antonio D'Atena e Pierfrancesco Grossi, analizzando con approfondita e chiara indagine le origini del sistema attualmente vigente della doppia pubblicazione, enucleando alcuni principi fondamentali desunti dal nostro sistema costituzionale ed indicando la nuova normativa per la riforma della materia.

Non sto qui a ripetere ed a commentare le finalità alle quali il disegno di legge *de quo* si ispira in maniera — ad avviso della mia parte politica — globalmente adeguata e idoneamente articolata ed in ordine ad esse mi richiamo a quanto chiaramente emerge dalla completa seppure sintetica relazione apprestata dal senatore Calarco sottolineando soltanto che legittimamente e fondatamente tali finalità, attraverso la nuova normativa al nostro esame, si concretizzano e si estrinsecano: a) nella inserzione nella « Raccolta ufficiale » delle leggi ordinarie dello Stato e dei decreti del Presidente della Repubblica e ministeriali nonchè di altri atti importanti quali le leggi costituzionali, le delibere del CIPE, del CIPI, del CIP, altri decreti o atti di comitati di ministri con contenuto normativo e strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge ed i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge dello Stato; b) nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di tutti gli atti della CEE e delle regioni che interessino la comunità nazionale in aggiunta ai provvedimenti ed alle norme di qualsiasi natura inseriti nella « Raccolta Ufficiale »; c) nella inibizione di pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* atti la cui pubblicazione non risponda ad esigenze di

carattere legale o di informazione; d) nella agevolazione della ricerca degli atti rivestenti maggiore importanza tra quelli — numerosissimi — pubblicati.

Poniamo, peraltro, nel dovuto rilievo che saggiamente la Commissione giustizia del Senato ha prestato particolare attenzione alla pubblicazione della soppressione, dell'aggiunta o della sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente normativa, suggerendo l'aggiunta di un articolo nel quale si prescrive che in tali casi il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate. Con tale sistema l'interprete, che è chiamato ad applicare la legge, il cittadino saranno in grado di disporre facilmente del testo legislativo senza bisogno di richiami, di riferimenti, di interpolazioni e, quindi, di eventuali equivoci ed errori nei quali oggi spesso si incorre per la carenza dell'unico testo derivante dalle modifiche apportate e, con maggiore e più gravosa intensità del fenomeno, per difetto di testi unici. Quest'ultima esigenza è stata parzialmente e per quanto di ragione avvertita dalla stessa Commissione giustizia tosto che ha introdotto la norma del nuovo articolo 7, per la quale, quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque connessi (per errore materiale nel testo leggesi « complessi ») a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per i decreti e per gli altri atti, il Ministro competente per materia, trasmette, unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Tali norme — si precisa — sono pubblicate, per informazione, nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

Appassionata — evidenzia il senatore Calarco — è stata in Commissione la discussione relativa alla diffusione della *Gazzetta Ufficiale*. Opportunamente, alla generica normativa di cui all'originario testo che prescrive la trasmissione della *Gazzetta Ufficiale* con il mezzo tecnico più celere a tut-

te le prefetture, che ne avrebbero facilitata la consultazione, è stata indicata una soluzione più conferente ed idonea, nel senso che si stabilisce che l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della *Gazzetta Ufficiale* nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali e si aggiunge che la *Gazzetta Ufficiale* deve essere posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

Ho così ultimato il mio rapidissimo *excursus* sul disegno di legge, che certamente merita più ampia attenzione e più ampia trattazione. Aggiungo che a questo mio intervento debbono attribuire anche natura e valore di dichiarazione di voto e reitero, così come emerge dalle valutazioni fatte nel corso dell'intervento stesso, che il mio Gruppo esprime la sua piena adesione al disegno di legge teso all'adeguata e congrua disciplina di un importante istituto quale è quello che riguarda la pubblicazione delle leggi, dei decreti e degli atti normativi della Repubblica italiana. (*Applausi dall'estrema destra e dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* C A L A R C O , *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, dopo l'intervento puntuale del collega Filetti non mi resta null'altro da aggiungere, anche rispetto alla relazione scritta. Intendo però prendere lo spunto da questo disegno di legge, che modifica sostanzialmente l'impostazione della *Gazzetta Ufficiale* e per quanto riguarda la qualità dei contenuti e per quanto riguarda soprattutto la diffusione immediata e in contemporanea con gli altri giornali (diventa un *mass media* dello Stato, interessante ai fini dell'informazione del cittadino e quindi della sua formazione), per sottolineare come dovremmo anche noi riflettere, all'interno del Senato, relativamente alla resocontazione, cercando, soprattutto per quanto riguarda i sommari dei lavori delle Commissioni, di fare dei riferimenti alle sedute che

hanno preceduto magari di parecchio tempo una seduta importante. Infatti il sommario, oltre che un fatto di registrazione immediata è anche un fatto informativo per il resto dei colleghi che non partecipano ai lavori della Commissione.

Ho voluto prendere spunto da questa discussione per stimolare una riflessione che non mancherà su questo punto, anche se potrebbe sembrare fuori dei binari e fuori delle regole, e per sottolineare ancora una volta l'importanza di questa legge di cui da tempo si avvertiva l'esigenza, come diceva il senatore Filetti.

PRESIDENTE. Senatore Calarco, siccome lei ha sollevato una questione sui resoconti sommari, le faccio presente che si sono già fatti molti sforzi. Noi abbiamo dei funzionari veramente lodevoli per il resoconto delle Commissioni, però teniamo conto della sua osservazione e la Presidenza le assicura che farà il possibile per migliorare il lavoro in questo senso e appunto per tenere conto delle proposte che sono state avanzate.

CALARCO, relatore. Le sono grato, signor Presidente, della sensibilità con la quale ella ha accolto questo mio rilievo che assolutamente non afferiva ad alcuna valutazione nei riguardi dell'esimio lavoro dei segretari di Commissione che è molto puntuale e molto preciso: era soltanto un suggerimento, data la mia prima esperienza di parlamentare.

Concludo sottolineando che della normativa che abbiamo in esame e che approviamo celermente (speriamo che anche l'altro ramo del Parlamento l'adotti con la celebrità dimostrata dal Senato) si sentiva l'esigenza sin dalla prima legislatura: è da 50 anni che vige un regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale* che è arcaico e che andava innovato.

L'articolato che ci è stato presentato dal Ministero di grazia e giustizia risponde a queste finalità ed è frutto soprattutto del lavoro della commissione insediata dal ministro Giannini ed anche dei suggerimenti

del nuovo direttore della *Gazzetta Ufficiale*, dottor Ernesto Lupo, di cui voglio sottolineare alcuni suggerimenti al Ministero, tant'è vero che sotto la sua direzione già si è attuata a Roma la distribuzione in alcune edicole della *Gazzetta Ufficiale*. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, vorrei aggiungere poche cose a quelle dette nella discussione e dal relatore per sottolineare ancora che con il disegno di legge in questione il Governo, come è stato riconosciuto, ha portato a compimento i lavori iniziati da alcuni anni per pervenire al rifacimento del testo unico del 1931 sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti.

Nonostante che questo testo unico sia ampiamente superato a seguito della entrata in vigore della Costituzione repubblicana e dei mutamenti sociali e culturali intervenuti nel frattempo, non si era ancora pervenuti alla sua sostituzione con la conseguenza che gli strumenti ufficiali di pubblicazione delle leggi, dei decreti e degli altri importanti atti dello Stato appaiono in misura più o meno ampia superati e comunque inadeguati alle esigenze attuali. In particolare, la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti si presenta come pubblicazione avente scarsa o nulla utilità pratica per i limiti di contenuto che ad essa derivano dall'ordinamento del 1931 e anche per i ritardi che l'hanno finora contrassegnata, dovuti anch'essi a cause di ordine giuridico.

La *Gazzetta Ufficiale* presenta caratteristiche tali da giustificare la sua qualificazione da parte del relatore, senatore Calarco, che lo ha qui ribadito adesso, come pubblicazione miscelanea ed ha anche per questa ragione una diffusione limitata rispetto a quella che dovrebbe essere conseguente al principio di presunzione di conoscenza delle leggi collegato alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; di questo ha parlato anche il senatore Filetti.

Per superare gli accennati inconvenienti il disegno di legge governativo modifica sensibilmente le caratteristiche sia della Raccolta ufficiale, sia della *Gazzetta Ufficiale*. La Raccolta ufficiale sarà destinata ai soli atti dello Stato istituzione, aventi contenuto normativo, onde costituirà lo strumento di più facile consultazione delle fonti dell'ordinamento statale.

Si avrà così un arricchimento dell'attuale Raccolta, che oggi non comprende i decreti ministeriali a contenuto normativo. Si avrà anche l'eliminazione dalla Raccolta di quei decreti di scarsissimo rilievo pratico che oggi vi sono pubblicati e che certamente la appesantiscono ritardandone la pubblicazione. Faccio un esempio: i decreti di autorizzazione a enti ad acquistare immobili, decreti di istituzione di istituti tecnici e professionali, eccetera.

La *Gazzetta Ufficiale* subirà, per effetto del disegno di legge oggi all'esame del Senato, molte modifiche che la renderanno da un lato una pubblicazione più ricca di informazione, dall'altro uno strumento di maggiore agilità e flessibilità nei contenuti. Si prevede la pubblicazione degli atti principali delle Comunità europee nonché del testo integrale delle sentenze della Corte costituzionale. Si prevedono comunicati che diano notizie della mancata conversione dei decreti-legge; in senso opposto si dispone la abrogazione di tutte le disposizioni di carattere generale o particolare che prevedono la pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ufficiale*, che sarà disciplinata attraverso elenchi approvati con atti amministrativi. Si attua così finalmente una delegificazione della materia per quanto attiene alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* degli atti non aventi contenuto normativo. Alla maggiore flessibilità di contenuto della *Gazzetta Ufficiale* è correlata la disposizione del disegno di legge che, prevedendo la possibilità di divisione della pubblicazione in più serie, consentirà di renderla uno strumento molto più agile. Ma, al di là del riordinamento generale della *Gazzetta Ufficiale*, vanno poste in particolare risalto le innovazioni per effetto delle quali la *Gazzetta* non sarà soltanto un mezzo di pubblicazione degli atti ufficia-

li, ma avrà la funzione aggiuntiva di contribuire a facilitare alla collettività nazionale la conoscenza delle fonti dell'ordinamento. Si tratta di un dovere al quale uno Stato moderno deve prestare attenzione sempre maggiore, consapevole delle accresciute difficoltà di conoscenza del diritto vigente prodotte nell'attuale società da due fenomeni interdipendenti, quali l'aumento numerico delle norme giuridiche e il loro più veloce mutamento.

Secondo questa ottica profondamente innovativa vanno considerate varie disposizioni del disegno di legge. Innanzi tutto l'articolo 4 che prevede la pubblicazione dei testi dei decreti-legge integrati con le modificazioni ad essi apportate dal Parlamento. Questa iniziativa già realizzata in via pratica e senza valore legale dal Governo a partire dalla metà del 1981 viene pertanto disciplinata formalmente e assume carattere obbligatorio. È un fatto di grande rilievo e di grande possibilità di conoscenza.

Seguendo lo stesso indirizzo la Commissione giustizia ha introdotto nel testo governativo due innovazioni molto importanti: la previsione di pubblicazione dei testi integrati è stata estesa dai decreti-legge convertiti con modificazioni a tutti gli atti normativi che contengano soppressioni, aggiunte o sostituzioni di parti di preesistenti norme giuridiche; all'articolo 7 inoltre si prevede la ripubblicazione a titolo informativo delle norme a cui un atto normativo contenga rinvii, quando questi appaiono numerosi o comunque complessi. Per effetto di queste innovazioni si renderà più facile la lettura sulle nuove disposizioni modificatrici di preesistenti leggi, pur se si è consapevoli che il pieno soddisfacimento dell'esigenza di una legislazione chiara e immediatamente comprensibile può essere realizzato soltanto attraverso una più accurata tecnica legislativa.

Un arricchimento di informazioni per la comunità nazionale si produrrà anche per effetto della norma che, analogamente a quanto avviene in Francia ed in Belgio, prevede la pubblicazione degli estremi dei lavori preparatori delle leggi (gli estremi natu-

ralmente vanno intesi nel senso di indicazioni bibliografiche, non di pubblicazione di tutti gli atti e questo mi pare inutile dirlo, ma vale la pena sottolinearlo) mediante annotazioni in calce al testo delle leggi riportate sulla *Gazzetta Ufficiale*. Sarà così possibile dare un maggiore rilievo ai lavori parlamentari e alla volontà del Parlamento, la cui conoscenza è importante soprattutto nel periodo di prima applicazione delle nuove leggi.

Un'esperienza della Repubblica federale di Germania il Governo intende recepire con emendamenti presentati in Aula e che io preannunzio, che intendono realizzare una informazione più appagante sulle convenzioni internazionali. Si vuol prevedere, infatti, che la *Gazzetta Ufficiale* pubblichi annualmente lo stato delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, cioè la situazione delle convenzioni internazionali a quel momento con l'indicazione degli Stati per cui queste convenzioni sono efficaci e delle riserve ad esse relative. Si tratta di realizzare un'informazione analoga a quella che annualmente dà il giornale ufficiale della Germania federale.

Un ultimo aspetto del disegno di legge attiene alla diffusione della *Gazzetta Ufficiale* di cui ha parlato diffusamente in Commissione e in Aula il senatore Calarco.

In proposito il testo approvato dalla Commissione giustizia appare certo più soddisfacente di quello governativo. Lo abbiamo migliorato insieme e quindi credo che possa essere presentato al Parlamento per l'approvazione. È di intuitiva evidenza che sarebbe poco utile migliorare il livello qualitativo della *Gazzetta Ufficiale* se non ci si preoccupasse contemporaneamente di garantire la facile accessibilità ad essa e soprattutto la sua immediata distribuzione nell'intero territorio nazionale. L'articolo 9, nel testo proposto dalla Commissione, contiene disposizioni che sono, credo, pienamente idonee al raggiungimento di questa finalità, che è certo conseguenza della modifica che abbiamo fatto, ma che è importante e primaria per la diffusione e la conoscenza complessiva in tutto il paese. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:

- a) le leggi costituzionali;
- b) le leggi ordinarie dello Stato;
- c) i decreti che hanno forza di legge;

d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di comitati di ministri che abbiano contenuto normativo e siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;

e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge dello Stato.

Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

La pubblicazione dei decreti emanati a norma dell'articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'articolo 4, secondo e terzo comma, della presente legge.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, saranno approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Detti elenchi potranno essere modificati o integrati con le stesse modalità.

Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.

Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in cor-

rispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma verranno pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di « Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Art. 2.

Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero.

Gli originali delle leggi, dei decreti e delle delibere da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, il quale appone ad essi il proprio « visto » ed il sigillo dello Stato.

(È approvato).

Art. 3.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti ed alle delibere da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, saranno approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.

I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere pubblicati senza ritardo.

Sono altresì inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze emanate dalla Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.

Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal precedente secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.

Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.

Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.

(È approvato).

Art. 4.

Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, l'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo è pubblicato nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.

Qualora il Parlamento respinga il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione, l'esito della votazione è subito comunicato dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicare immediatamente il comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se, nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il decreto non viene convertito in legge, il comunicato è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Art. 5.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente norma giuridica, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

(È approvato).

Art. 6.

Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, mediante annotazioni in calce al testo della legge.

C A L A R C O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne fa facoltà.

C A L A R C O , *relatore*. All'articolo 6 si legge: « Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, mediante annotazioni in calce al testo della legge ». È l'articolo 5 del testo del Governo, ma è l'articolo 6 del testo della Commissione.

« Annotazioni » deve essere inteso — e qui è il significato del mio intervento — nella accezione etimologica del vocabolo stesso, cioè deve essere una nota soltanto, non una pubblicazione integrale delle leggi alle quali si riferiscono.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo lo aveva già detto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 7.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia, trasmette, unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

C A L A R C O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L A R C O , *relatore*. Faccio presente che la parola « complessi », che figura nell'articolo per un errore materiale, deve essere sostituita con la parola « connessi ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Da parte del Governo è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 7.0.1. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

« La *Gazzetta Ufficiale* pubblicherà annualmente, in allegato al volume contenente gli indici annuali o in apposito volume, lo stato delle Convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con l'indicazione degli Stati per i quali queste convenzioni sono efficaci e delle riserve ad esse relative.

Il volume è predisposto a cura del Ministero degli Affari esteri ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ha già illustrato questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

* C A L A R C O , *relatore*. Esprimo parere favorevole con la preghiera al Governo di sostituire le parole: « lo stato delle con-

venzioni » con le altre: « la situazione delle convenzioni », per fluidità di lettura dato che subito dopo si parla di Stati con lettera maiuscola. Se non ha nulla in contrario si dovrebbe dire, « la situazione delle convenzioni internazionali » invece che « lo stato delle convenzioni ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 7.0.1, presentato dal Governo, con la modifica proposta dal relatore ed accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 8.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della prima parte della *Gazzetta Ufficiale* in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.

(*E approvato*).

Art. 9.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della *Gazzetta Ufficiale* nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.

In ogni caso la *Gazzetta Ufficiale* deve essere posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

(*E approvato*).

Art. 10.

Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256; il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252; nonchè ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico che, in sostituzione di quello approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, riunisca tutte le norme vigenti in materia di promulgazione e pubblicazione di leggi e decreti, apportando ad esse le innovazioni necessarie per adeguarle alle disposizioni della Costituzione e della presente legge.

Il testo unico prevederà anche le modalità per l'emanazione del regolamento di esecuzione, in sostituzione di quello approvato con regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293.

(È approvato).

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 4, 6 e 10, secondo comma, hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, degli elenchi di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

Tuttavia, agli atti aventi data anteriore a quella indicata nel primo comma continueranno ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 9 si applicheranno dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Nel primo comma dopo le parole: « agli articoli 4 e 6 » aggiungere: « 7-bis ».

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Le disposizioni di cui al precedente articolo 7-bis si applicheranno a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

11.1

IL GOVERNO

GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo ha già illustrato questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

CALARCO, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 11.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

Interpellanze, annunzio

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Atteso:

a) che la Comunità europea non è più in grado di assolvere i suoi compiti essenziali e che ha bisogno di un rilancio, che negli anni '50 e '60 essa è riuscita a promuovere l'unità dei Paesi membri e a favorire il loro sviluppo economico e che tale capacità è venuta gradatamente meno negli anni '70 e si trova ora al suo punto più basso, come dimostrano l'insufficiente sviluppo dell'unione economica e di quella monetaria, le divergenze crescenti delle economie nazionali, i problemi del bilancio comunitario ed il mancato avvio di una unione politica;

b) che è necessario risolvere al più presto la crisi della Comunità perchè i Paesi europei possono affrontare le sfide degli anni '80 solo rafforzando la loro unità, che solo con l'unità sarà possibile garantire la competitività dell'economia europea in un mercato mondiale aperto ed affrontare i problemi dell'inflazione, della disoccupazione, della riconversione industriale e degli squilibri regionali e che solo con l'unità i Paesi europei potranno garantire la loro sicurezza, agire in modo più efficace per creare un mondo più equilibrato e più pacifico, più solidale e meno armato ed imprimere una svolta positiva al dialogo Nord-Sud;

c) che è necessario rafforzare la capacità d'azione della Comunità e che si deve perciò prendere atto con soddisfazione delle decisioni prese dal Parlamento europeo il 9 luglio 1981, intese sia a migliorare il funzionamento delle istituzioni nel quadro dei Trattati, sia ad elaborare un progetto di riforma della Comunità da sottoporre alla ratifica dei competenti organi costituzionali di ciascun Paese;

d) che non si può attuare una riforma adeguata senza ristabilire nel Consiglio dei ministri della Comunità il voto a maggioranza e senza rispettare i principi fondamentali della democrazia;

e) che con la riforma delle istituzioni la Comunità europea deve acquisire la capacità di sviluppare l'unione economica e monetaria, indispensabile per il rafforzamento delle politiche comuni e per la convergenza delle economie dei Paesi membri, e, al tempo stesso, deve essere in grado di assumere responsabilità crescenti nel campo della politica estera e della difesa;

f) che è del massimo interesse il lavoro del Parlamento europeo diretto all'elaborazione di un progetto di Costituzione europea tale da realizzare un Governo democratico della Comunità;

g) che nel corso della elaborazione è necessario che si stabiliscano contatti fra il Parlamento europeo e quello italiano per consentire la massima sintonia di pensiero e l'approvazione tempestiva del progetto quando si porrà la questione della sua ratifica nel nostro Paese,

l'interpellante chiede di conoscere le direttive che il Governo intende seguire per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati.

(2 - 00442)

MALAGODI. — *Al Ministro degli affari esteri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* — Ritenuto:

che la città e il porto di Trieste, e più in generale la regione Friuli-Venezia Giulia, versano in una gravissima crisi che non può essere avviata a soluzione se non con il rilancio della funzione della città e della regione in direzione europea;

che a tale scopo sono stati predisposti dal Governo gli atti di un'« operazione integrata Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Europa », che, una volta approvata, consentirebbe al porto di Trieste e alla regione Friuli-Venezia Giulia l'accesso agli aiuti dagli appositi quadri della Comunità europea;

che, peraltro, non risulta che il Governo italiano abbia sinora presentato ufficialmente tale progetto alla Comunità europea,

l'interpellante chiede di conoscere le ragioni del ritardo ed i criteri che il Governo intende seguire per l'indispensabile realizzazione del progetto in questione.

(2 - 00443)

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

FERMARIELLO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — (Già 4-02548).
(3-01905)

CAROLLO. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti.* — (Già 4-02762).
(3-01906)

FERMARIELLO, VALENZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato:

che è stata riconosciuta la necessità di insediare una terza Università in Campania; che la localizzazione di tale insediamento è stata individuata, dal Consiglio regionale della Campania, a Benevento;

che sulla base di tale indicazione, ripetutamente, il Gruppo comunista del Senato ha proposto norme che rendessero esecutiva tale decisione, purtroppo sempre respinte dalla maggioranza;

che in sede di discussione della legge sulla ricostruzione delle zone terremotate, rispetto alla proposta di parte comunista, ancora una volta non accolta dalla maggioranza, di prevedere la localizzazione di una sede universitaria a Benevento, il Governo espresse l'opinione di risolvere tale problema nel quadro della definizione del nuovo assetto universitario nazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere, allo scopo di evitare che una questione che sembrava chiara e acquisita rimanga ancora irrisolta, quale iniziativa il Ministro intende adottare per giungere alla soluzione positiva di un problema ormai non più rinviabile.
(3-01907)

FERMARIELLO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere quali urgenti, drastiche misure intende adottare, con i poteri che gli sono propri, anche allo scopo di supplire alle carenze della Re-

gione Campania e del Comune di Pozzuoli, per bloccare le opere di sbancamento e l'assalto speculativo dell'abusivismo edilizio in atto sul versante della solfataria di Pozzuoli che affaccia su Agnano, che stanno alterando in modo grave lo stato dei luoghi che, come è noto, costituiscono un bene ambientale, paesistico e culturale di raro e insostituibile valore.

(3-01908)

FERMARIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

come ha potuto disattendere il dettato della legge n. 23 del 1981, che prevede l'erogazione di 141,3 miliardi necessari alla ricapitalizzazione del Banco di Napoli (per 56 miliardi nel 1980, per 56 miliardi nel 1981 e per i rimanenti 29,3 miliardi nel 1982), rinviando tale erogazione al corrente 1982, con riferimento alla « grave situazione del bilancio statale »;

quali decisioni intende adottare per assicurare finalmente, nel corso del 1982, il rispetto della legge.

(3-01909)

FERMARIELLO, VALENZA, MOLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se la costruzione del mercato ortofrutticolo di Giugliano e del mercato ittico di Mugnano, opere pubbliche indispensabili per lo sviluppo di un'importante zona dell'area napoletana, è stata bloccata, benchè esse siano state già finanziate e appaltate, per le lentezze operative della Cassa per il Mezzogiorno o per intralci frapposti da forze camorristiche locali;

quali misure verranno adottate per assicurare finalmente, dopo anni di attesa, la realizzazione di iniziative di grande rilievo economico e sociale.

(3-01910)

TOLOMELLI, MARGOTTO, GATTI, MARTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere che cosa è stato fatto per dare attuazione agli adempimenti previsti nella legge n. 458 del 6 agosto 1981, con la quale veniva concessa una proroga di due anni

agli ufficiali i quali, in base alla normativa sul « numero chiuso », dovevano essere posti a disposizione indipendentemente dal limite d'età, in attesa di ricercare soluzioni alternative d'impiego, anche civile, e impedire in tal modo che un patrimonio di valori e di esperienze più che mai valido vada disperso.

Considerato che la proroga scade il 31 dicembre del corrente anno 1982, gli interroganti chiedono di conoscere quali misure il Ministro ha preso o intende prendere al fine di rispettare e attuare il dettato della legge.

(3 - 01911)

RUHL BONAZZOLA, PIERALLI, PROCACCI, ULIANICH, CHIARANTE, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

quali risultati abbiano sinora dato gli accertamenti avviati in sede amministrativa a proposito delle gravi irregolarità che sarebbero emerse nell'operato della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Firenze e sulle quali sta conducendo indagini la Magistratura fiorentina, indagini che hanno portato a perquisizioni anche presso gli uffici della direzione generale di Roma;

quali informazioni sia in grado di dare sull'infrazione delle norme valutarie che sarebbe stata compiuta dal direttore generale, dottor Guglielmo Triches, e che sarebbe stata accertata nel corso di tali perquisizioni;

se, in ogni caso, non ritenga opportuno, in considerazione dell'estrema delicatezza delle funzioni da essi ricoperte, adottare, nei confronti del sopraddetto direttore generale, del soprintendente ai beni ambientali e architettonici di Firenze e degli altri funzionari coinvolti nello scandalo, un provvedimento di sospensione cautelare, estendendo al tempo stesso all'azione della direzione generale l'inchiesta amministrativa già decisa nei confronti della Soprintendenza fiorentina.

(3 - 01912)

TOLOMELLI, BERTONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risulta che il giorno 27 marzo 1982 i Comandi corrispon-

denti dei COBAR del Dipartimento M.M. di La Spezia hanno avuto disposizioni di svolgere un controllo, protrattosi fino a notte inoltrata, su tutti i rappresentanti eletti negli organi di base e di segnalare chi di essi era presente presso i Comandi o in permesso e, in tale circostanza, dove si trovasse.

In caso affermativo, si chiede di conoscere:

quali motivazioni hanno spinto l'autorità militare a ordinare un'indagine di chiaro carattere intimidatorio e in palese violazione della legge dei principi di disciplina e del regolamento delle rappresentanze militari, che prevedono l'autonomia e la libera elezione di detto istituto;

se il Ministro non crede, comunque, di dare piena assicurazione che simili metodi, tanto più alla vigilia del rinnovo degli organi di rappresentanza militare, saranno decisamente impediti per assicurare credibilità alle rappresentanze stesse e quel necessario clima di distensione e di sicurezza che possono derivare solo dall'imperio della legge e del regolamento.

(3 - 01913)

CONTI PERSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che dalle notizie pubblicate da alcuni organi di stampa risulta che nell'anno 1981 è stata accertata dall'Ufficio IVA di Roma un'evasione d'imposta di 231 miliardi di lire rispetto al miliardo e 768 milioni dell'anno 1980;

che i risultati « deludenti » degli anni precedenti al 1981 sembrano doversi addebitare all'operato dell'ex dirigente del suddetto ufficio, dottor Giacomo Rendina, il quale fu trasferito ad altro incarico dall'allora Ministro delle finanze, professor Franco Reviglio, per « riscontrata carente attività dirigenziale ed organizzativa »,

l'interrogante chiede di conoscere se risponde a verità:

che il suddetto dirigente, trasferito per i gravi motivi di cui sopra, è stato, dopo pochi mesi, promosso dirigente superiore, approfittando dei pochi giorni di vuoto politico che si era venuto a creare con il pas-

saggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo Ministro delle finanze;

che la commissione d'esame, che aveva già predisposto la graduatoria dei vincitori del suddetto concorso per titoli a dirigente superiore (nella quale non figurava il funzionario in questione), ha modificato la graduatoria stessa inserendo il suddetto dirigente tra i vincitori, motivando tale decisione con la valutazione di alcuni titoli, in precedenza non considerati, rilevanti ai fini del concorso stesso, contravvenendo a precise indicazioni del ministro Reviglio e approfittando del fatto che il nuovo Ministro non era a conoscenza degli avvenimenti in questione;

che molti rapporti negativi sull'operato dello stesso, di cui alcuni di estrema gravità, predisposti dall'Ispettorato compartimentale e centrale e da altri organi superiori, non sono mai giunti all'autorità politica o sono pervenuti opportunamente depurati e filtrati;

che tali gravi irregolarità si sono potute verificare grazie a fortissime coperture di cui lo stesso dirigente gode nell'alta burocrazia del Ministero delle finanze;

che per alcuni accertamenti, per imposte rilevanti, relativi alla società « Cemetal », già in corso di notifica, sono state sospese le notifiche e successivamente sono stati rinotificati gli atti dopo aver ridotto gli importi, senza giustificato motivo, a cifre irrisorie.

L'interrogante chiede, infine, di sapere se il Ministro, alla luce di un simile sconcertante e pericoloso comportamento, non ritiene di disporre l'immediata sospensione cautelativa del suddetto dirigente e di provvedere ad accurate indagini per scoprire quali sono le protezioni dell'alta burocrazia del Ministero delle finanze che hanno permesso per anni il perdurare di tale situazione.

(3 - 01914)

ORLANDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale sia l'atteggiamento del Governo italiano, e quali iniziative abbia assunto, in relazione alla crisi intervenuta nel Sud Atlantico per l'occupazio-

zione da parte dell'Argentina delle isole Falkland-Malvine.

(3 - 01915)

MURMURA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali commesse alternative a quelle legate alla realizzazione del gasdotto con l'URSS intende proporre il Ministro per mantenere gli attuali livelli occupazionali nello stabilimento « Nuovo Pignone » di Vibo Valentia.

(3 - 01916)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

PINNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che l'interrogante si era già fatto carico, fin dalle scorse legislature, di segnalare il grave stato di disagio in cui si trovano gli agenti di custodia, con particolare riguardo alla Sardegna per la presenza, in essa, di carceri speciali in cui sono alloggiati i più pericolosi elementi del terrorismo e del banditismo sardo e nazionale;

considerato che gli agenti di custodia sono sottoposti a condizioni di lavoro inumane sia per le accresciute responsabilità in correlazione al servizio di custodia e di vigilanza ed all'insufficienza delle strutture, sia per i turni a cui sono sottoposti, talvolta del tutto debilitanti, che provocano profonde ripercussioni psico-fisiche, con grave danno per lo stato di salute dell'intero Corpo;

considerato, altresì, che tra gli agenti vanno estendendosi sindromi psico-neurotiche (miasteniche, isteriche, ossessive, ansiose, eccetera) e che tali sintomi possono essere messi in stretta correlazione con il lavoro a cui sono sottoposti, con l'assenza, talvolta, di riposi settimanali, con l'obbligo delle prestazioni di lavoro straordinario, eccetera;

rilevata la crescente pericolosità del servizio per il ripetersi dei tentativi di evasione e delle proteste da parte dei carcerati per i motivi legati alla riforma carceraria,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) che cosa osti all'aumento dell'organico degli agenti di custodia, avuto riguardo alla necessità, più volte denunciata da Com-

missioni parlamentari, dalla stampa e dagli stessi agenti, di garantire i riposi settimanali, turni più equi e sopportabili e la eliminazione delle ore straordinarie, anche in relazione al fatto che i primi vengono pagati con un aumento della retribuzione di lire 5.000 e i secondi con lire 750 per ogni ora straordinaria prestata;

2) quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per adeguare i servizi alle esigenze odierne, specie quelli igienici, di svago e ricreazione, eccetera;

3) quali provvedimenti siano stati presi o si abbia intenzione di prendere in ordine all'annoso problema delle case per le famiglie di quegli agenti di custodia che vivono in isole di segregazione o, comunque, in località sprovviste di case di civile abitazione;

4) quali organi di rappresentanza e tutela degli agenti di custodia risultino operanti;

5) quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare, almeno in parte, alcuni divieti a cui ancora gli agenti debbono sottostare e che, allo stato attuale, anche in conformità alla legislazione degli altri Paesi europei, appaiono del tutto anacronistici, come ad esempio il divieto di potersi sposare prima di aver compiuto il 26° anno di età o, comunque, prima di aver compiuto 4 anni di servizio, quello di non poter dormire a casa con una donna se non si è sposati, quello di non poter chiedere le dimissioni prima di un certo numero di anni di servizio, eccetera.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere con quale periodicità gli agenti di custodia vengano sottoposti a visita medica di controllo, quali siano le principali malattie riscontrate e quali aiuti concreti essi abbiano per la tutela della loro salute.

(4 - 02808)

FLAMIGNI, MOLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

quali indagini sono state condotte per individuare i colpevoli dell'introduzione nel carcere di Poggioreale di numerosi candelotti di un potentissimo esplosivo al plastico, scoperti dagli agenti di custodia durante la

perquisizione effettuata il 20 marzo 1982, e di micce con detonatori, pistola con munizioni e coltelli rinvenuti pochi giorni dopo durante un'altra perquisizione;

se sono stati condotti accertamenti su circostanze e responsabilità dell'omissione di adeguati controlli;

se è stata oggetto di esame l'ipotesi che l'esplosivo e le armi potessero servire per l'esecuzione di un piano concordato tra organizzazioni del terrorismo e della camorra per un'impresa terroristica e l'evasione di detenuti pericolosi.

(4 - 02809)

BOLDRINI, FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se è informato delle provocazioni organizzate da emissari iracheni contro gruppi di studenti universitari democratici iracheni e curdi soggiornanti in Italia, come è avvenuto nel corso degli ultimi mesi a Roma, a Perugia e, in particolare, a Firenze in giornate recenti;

quali misure si intendono prendere per impedire il verificarsi di tali episodi e per tutelare l'incolumità degli studenti.

(4 - 02810)

CALICE. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Considerato:

che l'articolo 68 della legge n. 219 del 1981, sulla ricostruzione delle zone terremotate, prevede per i giovani di leva del triennio 1981-83 la possibilità di prestare servizio civile nelle zone terremotate valevole come periodo di ferma militare;

che centinaia di giovani interessati hanno presentato domanda in tal senso,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) lo stato degli adempimenti governativi previsti dal citato articolo 68;

b) le ragioni dei ritardi nell'avvio del servizio stesso.

(4 - 02811)

MURMURA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in quali centri calabresi sono stati autorizzati nuovi sportelli bancari.

(4 - 02812)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

n. 3-01894, del senatore Maravalle, sulla cessione al comune di Orvieto di un'area del demanio militare;

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

n. 3-01902, dei senatori Sassone ed altri, sulla istituzione del settore fibre della « Montedison »;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

n. 3-01896, del senatore Mascagni, sulla ripartizione dei fondi a favore degli enti lirici;

n. 3-01904, del senatore Mascagni, sui diplomi rilasciati dal Conservatorio musicale di Palermo;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

n. 3-01899 e n. 3-01900, del senatore Pinto, sui concorsi ospedalieri.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 7 aprile 1982**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 7 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 (1847)

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri, Pecchioli ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*) (1412, 1549, 1562-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari